

«Aste giudiziarie, convenzione illecita» E il Tar annulla l'appalto da 6,5 milioni

Bocciata l'intesa del 2014 Tribunale-Camera di Commercio. «Bando discriminatorio»

«Illecita» la convenzione fra Tribunale e Camera di Commercio, «sostanzialmente **discriminatorio**» uno dei bandi, «anomalo e illegittimo» il frazionamento in tre lotti: la IV sezione del Tribunale amministrativo regionale (Tar) dichiara la nullità della convenzione da 6,5 milioni di euro, del 5 settembre 2014, per la gestione della pubblicità delle aste giudiziarie e l'informatizzazione di esecuzioni e fallimenti.

La sentenza del collegio Giordano-Fornataro-Quadri, nell'accogliere il ricorso dell'avvocato Anna Laura Ferrario per conto di «Aste on line snc», rivela che la convenzione «diretta a spostare dal Tribunale» (dell'allora presidente Livia Pomodoro) «alla Camera di Commercio» (del presidente **Carlo Sangalli**) «le funzioni di stazione appaltante rispetto alla pubblicità delle aste giudiziarie» è «illecita» a partire dal fatto che «l'assegnazione diretta», con «previsione della partecipazione determinante della controllata «Digicamere scrl», si presta a introdurre una limitazione per le imprese operanti nel settore», in quanto «individua soggetti di cui avvalersi in via preferenziale». Sotto altro profilo l'intermediazione della Camera, che in alcuni passaggi esclude qualunque onere a carico dell'amministrazione giudiziaria e delle società in fallimento, prevede però entrate «dagli addendum» per la sua «Digicamere» a fronte di costi non controllati.

Il Tar dichiara nulla la convenzione, e a cascata anche il relativo bando indetto dalla Camera di Commercio per il «servizio di gestione della pubblicità degli avvisi d'asta del Tribunale e delle attività propedeutiche all'avvio del processo civile telematico»: il Tar ne censura «il frazionamento effettuato in modo illegittimo» in quanto «i lotti 2 e 3 sono inseriti in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerati», e «a ben

vedere la stessa situazione è riferibile al lotto 1, la cui esecuzione assume piena efficacia e utilità solo se accompagnata dall'effettuazione delle prestazioni negli altri due lotti». Non solo: «L'illegittimo frazionamento ha comportato la previsione di referenze esorbitanti per il primo lotto» (aver fornito nell'ultimo triennio un contratto già da 5.000 fascicoli, di cui 1.000 in un solo tribunale), «tali da precludere l'utile partecipazione alla gara delle imprese medio piccole».

Il Tar è ulteriore tessera di un puzzle sempre più problematico. Già un precedente bando della Camera come intermediario del Tribunale — valore 825.000 euro nel luglio 2012 in base alla precedente convenzione, e partecipante la sola Edicom Finance aggiudicataria

con un ribasso sul prezzo base del 72,5% — era stato criticato dall'Autorità Anticorruzione, e la Procura aveva avviato indagini tuttora in corso.

Elisabetta Andreis
Luigi Ferrarella
lferrarella@corriere.it

Sentenza

● Pubblicità delle aste e procedure informatiche per esecuzioni e fallimenti: la convenzione tra Tribunale e Camera di Commercio, scrivono i giudici del Tar, individua «soggetti di cui avvalersi in via preferenziale»

